

# **STP e STA in forma di società semplice: quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti determinabili a consuntivo**

Con il Principio di diritto n. 3 del 23 settembre 2026, l'Agenzia delle entrate interviene sul criterio di imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società tra professionisti (STP) e dalle società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice, estendendo ai soci professionisti la particolare disciplina prevista dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali.

La regola generale, contenuta nell'articolo 5, comma 2, del TUIR, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti, salvo che una diversa ripartizione risulti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione, ovvero da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.

La previsione risponde all'esigenza di impedire che, una volta conosciuto il risultato economico dell'esercizio, il reddito possa essere redistribuito tra i soci secondo criteri di convenienza fiscale (cfr. risposta ad interpello n. 116 del 23 aprile 2020).

Per le associazioni professionali il legislatore ha però introdotto una deroga: l'atto con il quale vengono determinate le quote può essere formato fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La ragione è strettamente connessa

alla natura dell'attività professionale. L'effettivo contributo del singolo professionista alla produzione del reddito può, infatti, essere compiutamente apprezzato soltanto a consuntivo, quando sono note le prestazioni concretamente rese nel corso dell'anno (cfr. risposta ad interpello n. 486 del 4 ottobre 2022). Il principio n. 3/2026 riconduce espressamente questa esigenza alla necessità di valorizzare l'apporto personale effettivamente prestato.

---

## **Cessione di quote e modifica delle percentuali di partecipazione agli utili nelle società "trasparenti". Criteri di imputazione temporale ai soci del reddito**

la "trasformazione" da socio d'opera in socio di capitali comportando la modifica nelle quote di partecipazione agli utili e alle perdite da parte del vecchio socio d'opera assume valenza per l'attribuzione del reddito della società solo se "stipulata" con atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Questo è quanto evidenzia l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 116 del 23 aprile 2020.